

PRINCIPALI EMENDAMENTI UPI

AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007 AC 1746

Roma, 12 ottobre 2006

Art. 11

(Disposizioni in materia di semplificazione e manutenzione della base imponibile)

Aggiungere il comma 29 -bis 29-bis. E' soppressa la lettera n), comma 1 dell'art. 264 del digs 152/06

Aggiungere il comma 29 - ter

29-ter. Alla fine del comma 1 dell'art. 238 del digs. 152/06 aggiungere il seguente periodo: "E' fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504"

<u>Motivazione</u>: Si ribadisce la necessità che venga ripristinata la norma che prevede l'addizionale provinciale al tributo ambientale, eliminata dal decreto legislativo n.152/06, e che comporterebbe, se tali emendamenti non fossero approvati, una riduzione di entrate proprie per le province pari a 200 milioni di euro.

Art. 12 (Compartecipazione comunale all'Irpef)

modificare la rubrica in (Compartecipazione comunale e provinciale all'Irpef)

Aggiungere il comma 3 bis:

3-bis. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al Titolo V, parte II della Costituzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 la compartecipazione provinciale all'Irpef, di cui all'art. 31 della legge n.289/02, pari all'1%, diviene dinamica; l'incremento di tale gettito compartecipato, rispetto al 2007, è ripartito fra le Province secondo criteri da definirsi con apposito decreto.

<u>Motivazione</u>: In un'ottica di realizzazione del federalismo fiscale, in attesa di una completa attuazione dell'art. 119 Cost., L'UPI chiede che la compartecipazione provinciale all'Irpef, ora assegnata al limite dei trasferimenti erariali, venga resa dinamica a partire dal 2008.

Art. 32 (Revisione degli assetti organizzativi. Disposizioni riguardanti i Ministeri)

Al comma 1, dopo la parola "emanare," inserire le parole "previo parere in Conferenza Unificata".

<u>Motivazione</u>: il riassetto delle strutture statali sul territorio incide di fatto sull'organizzazione locale; dunque è necessario realizzare una consultazione preventiva con gli organi di governo del territorio interessato.

Art. 33

(Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell'Interno)

Soppresso.

<u>Motivazione</u>: La norma di cui si chiede la soppressione riduce la presenza statale sul territorio, determinando per 11 Province, attualmente al di sotto della soglia dei 200 mila abitanti, una situazione deteriore rispetto agli enti, con evidenti rischi anche sul fronte del livello di sicurezza sul territorio.

Art. 57 (Assunzioni di personale)

Al comma 4 eliminare dalle parole "Il limite di cui al presente comma" fino alle parole "n.165, e successive modificazioni"

Dopo il comma 4 inserire il comma seguente: 4-bis. E' abrogato il secondo periodo dell'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.311"

<u>Motivazione</u>: le disposizioni sul divieto o sul limite alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali devono essere superate in considerazione del fatto che i segretari sono comunque remunerati dagli enti locali e che, per il 2007 e gli anni seguenti, non vi è più una disciplina specifica sul personale degli enti locali poiché le disposizioni degli anni precedenti sono ormai assorbite nei saldi previsti per il patto di stabilità interno.

Art. 74 (patto di stabilità interno per gli enti locali)

Al comma 3, lett. a) punto 1) sostituire le parole "0,456" con le parole 0,357 Al comma 3, lett b) punto 1) sostituire le parole "0,038" con le parole 0,035

<u>Motivazione:</u> E' necessario rimodulare i coefficienti affinché la manovra a carico degli enti sia ridotta di 100 milioni di euro complessivamente. Per la copertura di tali minori entrate è necessario modificare l'art. 113 sostituendo le parole "1700" con la parola "1600" oppure modificando l'art. 117 sostituendo la parole "520" con la parole "420".

Art. 59 (Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali)

Sopprimere il comma 2

Inserire il comma 2 bis

2-bis . E' soppresso il comma 33 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311

<u>Motivazione:</u> L'emendamento mira a consentire a tutti gli enti locali, in virtù del passaggio dal tetto di spesa al saldo, di non subire le sanzioni determinate da meccanismi di spesa completamente diversi da quello che ora invece si introduce.

Art. 74 (patto di stabilità interno per gli enti locali)

Al comma 6 dopo la lettera a) inserire la seguente

aa) le somme restituite allo Stato ai sensi dell'art. 31, commi 12, 13 e 14 della l.n.289/02

<u>Motivazione</u>: E' necessario che le somme che oltre 30 province annualmente restituiscono allo Stato, a fronte dell'incapienza dei trasferimenti erariali, vengano escluse dal novero delle spese, in maniera speculare rispetto all'esclusione dal saldo, già prevista, dei trasferimenti erariali.

Art. 74 (patto di stabilità interno per gli enti locali)

Al comma 6 modificare la lettera b) nel modo seguente:

b) le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale, nonché le spese di investimento finanziate con l'avanzo di amministrazione.

Al comma 6 dopo la lettera d) inserire la seguente:

e) i pagamenti in conto residui per la parte in conto capitale

<u>Motivazione</u>: E' necessario dare l'opportunità agli enti di poter finanziare le opere con l'avanzo di amministrazione, neutralizzando gli effetti finanziari di tali spese (computate per cassa) a fronte della non "visibilità" degli avanzi di amministrazione tra le entrate; allo stesso tempo si ritiene di dover sostenere e garantire i flussi di spesa in conto capitale derivanti da stati di avanzamento dei lavori e impegni precedentemente assunti.

Art. 74 (patto di stabilità interno per gli enti locali)

Aggiungere il comma 6-bis

6-bis. Le spese in conto capitale degli enti locali, derivante dall'attuazione di programmi di investimento in fase di attuazione già dotate di copertura finanziaria che eccedono il limite di cui al comma precedente, possono essere anticipate a carico di una apposita apertura di credito istituita presso il Tesoriere che provvederà disporre direttamente i pagamenti autorizzati dall'ente locale. A garanzia di tali anticipazioni viene posto un vincolo sulle liquidazioni di spesa assicurate dalle copertura finanziaria dei relativi investimenti. l'attivazione dele aperture di credito è subordinata alla definizione di una apposita programmazione dei limiti annuali di utilizzo e di rientro in relazione ai saldi di bilancio, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi posti dal comma precedente. Le anticipazioni sono estinte entro il 31 dicembre 2009 ed i relativi interessi sono a carico dell'ente locale.

Motivazione: la modifica delle regole del patto di stabilità per il triennio 2007-2009, rispetto a quelle ora vigenti, rischia di produrre effetti ingovernabili soprattutto con riferimento all'insieme dei pagamenti riferiti agli investimenti.Infatti si passa da un regime che consentiva un controllo della spesa in conto capitale a regole che ne prevedono una implicita drastica riduzione rilevata nella sua dimensione di cassa (anche con riferimento al limite di cui alla cosiddetta "competenza ibrida"). Mentre la "competenza" del nuovo esercizio può essere dimensionata in riduzione per consentire il rispetto delle nuove regole, la "cassa" subisce irreversibilmente l'effetto delle politiche degli anni passati. In generale gli enti locali hanno acquisito i mezzi finanziari per fronteggiare i propri investimenti, nel rispetto delle regole in vigore nel 2006, tramite sia attivazione di indebitamento che acquisendo trasferimenti in conto capitale o alienando patrimonio. Per le Province particolarmente importante è l'acquisizione di trasferimenti regionali che, nel 2006, hanno beneficiato della facilitazione di non gravare sul "patto" delle Regioni in quanto considerati trasferimenti ad altri enti pubblici. Il normale pagamento degli stati di avanzamento delle opere, finanziate ed appaltate, rende in molti casi di fatto impossibile, nell'orizzonte annuale, il raggiungimento degli obiettivi posti delle nuove regole il cui rispetto comporterebbe la sospensione di numerosi lavori, il pagamento di interessi di mora e di gravose penali dovute alle imprese appaltatrici. Tutto ciò costituirebbe senza dubbio "danno erariale" che non potrebbe essere subìto dai responsabili delle amministrazioni locali. Il rispetto dei vincoli, sia annuali che pluriennali, può essere ottenuto solamente mediante l'attivazione di uno strumento che consenta di ricorrere ad anticipazioni esterne al fine di assorbire i picchi di spesa che potrebbero sorgere nei primi esercizi e ricondurre il flusso complessivo di cassa ad un concreto rispetto dei limiti nell'arco pluriennale considerato. Si sottolinea come il presente emendamento non comporta variazione nei limiti reali dei flussi di spesa previsti né alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato.

Art. 74 (patto di stabilità interno per gli enti locali)

Eliminare il comma 11

<u>Motivazione</u>: L'UPI ritiene insostenibile un vincolo che nuovamente incide sulla capacità di indebitamento degli enti locali. Il controllo del debito rappresenta una misura sicuramente utile per gli enti che non rientrano nel novero di quelli sottoposti al patto di stabilità interno, mentre per gli altri rappresenta una vessazione. Si ricorda infatti che la spesa in conto capitale è già controllata dal tetto imposto con la legge finanziaria 2006, senza contare la riduzione del limite al 12% del rapporto tra interessi ed entrate ai fini dell'assunzione di nuovo debito, sancita dalla legge 311/04.

Aggiungere il seguente

Art. 74 bis

(modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n.289 e al decreto ministeriale 17novembre 2003 n. 372)

- 1. Al comma 14, art. 31, della legge n.289/02 sostituire la parola "dieci" con la parola "auindici"
- 2. Al comma 4, art. 3, del dm 17 novembre 2003, n.372, sostituire la parola "decennale" con la parola "quindicennale"

Motivazione: a fronte della restituzione di alcune somme allo Stato (in larga parte relative al trasferimento del personale ATA allo Stato) si richiede una rateizzazione più lunga. E' necessario altresì che tali somme vengano escluse dal calcolo del disavanzo ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per il 2007.

Aggiungere il seguente Art. 74 ter (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

- 1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 148 del decreto legislativo n.152/06, sono soppressi. Al comma 1 del medesimo articolo le parole "una struttura dotata di personalità giuridica" sono soppressi
- 2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 150 del decreto legislativo n. 152/06 sono soppressi
- 3. Al comma 1, dell'art. 201 del decreto legislativo n.152/06 eliminare la parola "l'organizzazione". Al comma 2 del medesimo articolo sopprimere le parole "una struttura dotata di personalità giuridica" le parole "sull'evidenza pubblica"; al comma 5 sopprimere la lettera b).

Motivazione: l'art. 148 del digs. 152/06, nel definire l'autorità d'ambito territoriale ottimale in materia di gestione delle risorse idriche ne prescrive la personalità giuridica ed entra nel dettaglio di aspetti certamente attribuiti alla competenza normativa regionale ed all'autonoma regolamentazione degli enti locali. Mentre si intende giustamente operare, attraverso la riscrittura del TUEL, una razionalizzazione delle funzioni di governo locale, tale disposizione impone la creazione di pesanti strutture amministrative e burocratiche intermedie tra i livelli di governo sanciti dalla Costituzione con ricadute in termini di costi, funzionalità e trasparenza del sistema. Per cui si propone la soppressione di tali previsioni normative di cui all'art. 148.Per quanto riguarda le forme di gestione, mentre l'art. 113 del TUEL consente la scelta tra varie forme di gestione del servizio idrico, nel rispetto della disciplina europea, questo articolo lede l'autonomia degli enti rendendo residuali le scelte di affidamento diretto consentite dalle suddette normative vigenti. si vuole invece mantenere l'autonomia di scelta degli enti locali attualmente in essere equiparando l'in house alle altre modalità

Art. 76 (Disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali)

Soppresso

<u>Motivazione</u>: il carattere ordinamentale dei temi trattati e la complessità delle regole sugli organi e sullo status degli amministratori richiedono un serio ed approfondito esame e chiedono di stralciare queste norme dalla legge finanziaria per inserire la trattazione di questi argomenti all'interno della nuova "Carta delle autonomie locali", che deriverà dal ddl di delega per l'attuazione dell'art. 117, comma 2, let. p) e dell'art. 118 della Costituzione, da approvare come collegato alla legge finanziaria per il 2007.

Art. 79 (Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali)

Sopprimere il comma 1

<u>Motivazione:</u> la norma di cui si chiede la soppressione istituisce una commissione di studio per la ricognizione delle caratteristiche demografiche, economiche e territoriali delle province attualmente esistenti nonché per l'individuazione di un panel di indicatori per un ottimale dimensionamento delle circoscrizioni provinciali. L'UPI, da sempre contraria alla proliferazione delle Province, ritiene però di dover sottolineare come l'aspirazione di un territorio a realizzare una provincia, derivi più dal esigenze legate al contesto storico, culturale ed economico di ogni singola realtà, secondo parametri e indicatori che non possono essere stabiliti aprioristicamente e centralmente.

Art. 80 (Misure di contenimento della spesa degli enti territoriali)

Soppresso

<u>Motivazione:</u> Tutto l'articolo intende rideterminare in maniera unilaterale compensi e modalità di partecipazione degli amministratori locali nelle società pubbliche ovvero miste, addirittura statuendo il numero di amministratori di società - anche a maggioranza privata -, in evidente contrasto con il diritto societario vigente.

Dopo l'art. 86 inserire l'art. 86 bis (Misure di sostegno ai centri per l'impiego)

86.bis - Per le finalità di cui all'art. 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388 è stanziata la somma di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7 della legge n. 236/1993.

<u>Motivazione:</u> la proposta discende dalla necessità di supportare i Centri pubblici per l'impiego, nello sviluppo delle politiche attive a favore dei soggetti disoccupati e inoccupati, al fine della loro integrazione nel mercato del lavoro locale, in base alle competenze attribuite a tali strutture dalla normative più recente.

Art. 133 bis

Fondo di rotazione per lo sviluppo delle opere pubbliche degli enti locali con finanziamento privato

- 1. Al fine di accrescere la spesa per investimenti pubblici degli enti locali, con particolare riguardo alla realizzazione di interventi in grado di attrarre risorse finanziarie e gestionali dei privati per opere di valorizzazione del territorio e dei beni culturali anche a fini turistici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti SpA il Fondo di rotazione denominato "Assistenza finanza di progetto degli enti locali".
- 2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi degli enti locali secondo programmi definiti dalle Province sulla base delle iniziative proposte a livello comunale, anticipando le spese necessarie per le attività di assistenza, consulenza tecnica, giuridica, economico-finanziaria a supporto degli enti locali nelle procedure per la realizzazione delle opere con gli strumenti di finanza di progetto.
- 3. La dotazione complessiva del Fondo è stabilita in 50 milioni di euro annui per il periodo 2007-2011 e può essere incrementata con ulteriori somme versate dalla Cassa depositi e prestiti SpA, dalla BEI, da Fondazioni bancarie e istituti finanziari.
- 4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali e sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, sono definite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1

Art. 133 bis

Fondo di rotazione per lo sviluppo delle opere pubbliche degli enti locali con finanziamento privato

- 5. Al fine di accrescere la spesa per investimenti pubblici degli enti locali, con particolare riguardo alla realizzazione di interventi in grado di attrarre risorse finanziarie e gestionali dei privati per opere di valorizzazione del territorio e dei beni culturali anche a fini turistici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti SpA il Fondo di rotazione denominato "Assistenza finanza di progetto degli enti locali".
- 6. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi degli enti locali secondo programmi definiti dalle Province sulla base delle iniziative proposte a livello comunale, anticipando le spese necessarie per le attività di assistenza, consulenza tecnica, giuridica, economico-finanziaria a supporto degli enti locali nelle procedure per la realizzazione delle opere con gli strumenti di finanza di progetto.
- 7. La dotazione complessiva del Fondo è stabilita in 50 milioni di euro annui per il periodo 2007-2011 e può essere incrementata con ulteriori somme versate dalla Cassa depositi e prestiti SpA, dalla BEI, da Fondazioni bancarie e istituti finanziari.
- 8. Per la ricognizione delle opere e la definizione delle priorità di finanziamento è istituito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'"Osservatorio sulla finanza di progetto degli enti locali" di cui fanno parte di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri competenti, dell'UPI e dell'ANCI.
- 9. La Cassa depositi e prestiti SpA provvede alla gestione contabile e all'alimentazione del Fondo attraverso la riscossione dei rimborsi dei finanziamenti derivanti dal versamento degli oneri concessori da parte degli aggiudicatari delle opere. In ogni caso l'alimentazione del Fondo di Rotazione deve avvenire in misura tale da coprire tutti i suoi costi, compresi gli interessi e il rischio del mancato buon fine delle iniziative ammesse.

Aggiungere il seguente

Art. 159 BIS (Misure per il contrasto al dissesto idrogeologico)

1. Al fine di completare la realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei territori, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a favore delle Province. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di ripartizione delle risorse tra le Province che ne fanno richiesta.

Motivazione: Le Province sopportano in proprio costi annualmente sempre più ingenti per fronteggiare gli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei territori a seguito di eventi calamitosi.